

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 2113

Art. 63 della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 40 - Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche insistenti presso i Centri Operativi Comunali - Approvazione dei criteri per la concessione di contributi straordinari in favore dei Comuni.

Assente il Presidente, il Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, dott. Antonio Nunziante, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi e Gestione post-emergenza, confermata dalla Dirigente della Sezione Protezione Civile, riferisce quanto segue.

Vista la L. n.225 del 24.02.1992 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile".

Vista la L.R. n.7 del 10.03.2014 recante "Sistema Regionale di Protezione Civile".

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 come integrato dal D. Lgs n. 126 del 10.08.2014 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n.118/2011 recanti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli art. 1 e 2 della L. 42/2009".

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Vista la L.R. n. 40 del 30.12.2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)".

Vista la L.R. n. 41 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019".

Vista la D.G.R. n. 16 del 17.01.2017 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario e gestionale 2017-2019.

Vista la D.G.R. n. 742 del 16.05.2017 "Programmazione di alcune urgenti attività di Protezione Civile. Atto di indirizzo per l'anno 2017. Variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e autorizzazione alla spesa".

Viste le Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerenti "La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle Aree di emergenza".

Considerato che, al fine di garantire il necessario coordinamento operativo a seguito di eventi emergenziali, nell'ambito della pianificazione delle emergenze di protezione civile, devono essere definiti gli elementi funzionali alla gestione operativa e le azioni da porre in essere per fronteggiare le diverse esigenze che si possono manifestare, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità dei vari soggetti coinvolti, il relativo flusso

delle comunicazioni e nel contempo i luoghi del coordinamento operativo.

Poiché la prima risposta all'emergenza, qualunque sia la natura dell'evento che la genera e l'estensione dei suoi effetti, deve essere garantita a partire dalla struttura di protezione civile locale – comunale, intercomunale e provinciale – fino a quella regionale e nazionale in considerazione della gravità dell'evento stesso e secondo le competenze individuate dalla normativa vigente, i Centri Operativi Comunali rappresentano le strutture, deputate al coordinamento operativo, che devono garantire la prima risposta locale di protezione civile necessaria al coordinamento delle attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni interessate.

I centri di coordinamento si attivano sul territorio ai diversi livelli di responsabilità (comunale o intercomunale, provinciale, regionale e nazionale), in funzione dell'intensità e dell'estensione dell'evento emergenziale di protezione civile, al fine di garantire il coordinamento delle attività di soccorso, in relazione alla capacità di risposta del territorio interessato. In tali centri sono rappresentate le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 ed 11 della legge n. 225/1992 e s.m.i.

In particolare, l'individuazione preventiva dei centri di coordinamento nonché la disponibilità e la loro fruibilità al momento dell'attivazione, favoriscono, in emergenza, una più efficiente operatività e una più veloce attivazione, ai vari livelli di coordinamento.

Considerato che garantire adeguate condizioni di accessibilità e fruibilità ai Centri Operativi Comunali costituisce condizione senza dubbio migliorativa di risposta alle emergenze.

In tale prospettiva, la L.R. n. 40 del 30 dicembre 2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)" ha assegnato, nel bilancio regionale autonomo, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2017 di euro 100.000, finalizzati alla concessione di contributi straordinari ai Comuni per l'abbattimento delle barriere architettoniche insistenti presso i Centri Operativi Comunali di protezione civile.

Si è ritenuto necessario, al fine di rendere pienamente accessibili e fruibili, anche da parte di disabili e utenti con capacità deambulatorie limitate o nulle, gli edifici, gli spazi pubblici e le infrastrutture individuati quali sedi dei Centri Operativi Comunali, concedere contributi straordinari ai Comuni per l'abbattimento, l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche insistenti presso i Centri Operativi Comunali di protezione civile, in particolare:

- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed, in particolare, di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta, o impedita in forma permanente, o temporanea;
- gli ostacoli che limitano, o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature, o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque.

In fase di applicazione della norma si è ritenuto opportuno finanziare esclusivamente gli interventi riguardanti i Centri Operativi Comunali ubicati in edifici che risultino in possesso di alcuni imprescindibili requisiti di base, in grado di rispondere in maniera ottimale alla funzione che sono chiamati a svolgere in fase di emergenza, rientrando, gli stessi, negli edifici a carattere strategico la cui funzionalità nell'ambito di un evento calamitoso assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

Tali requisiti devono riguardare l'idoneità delle sedi sotto il profilo strutturale (ridotta vulnerabilità sismica) e che le stesse non ricadano in aree a rischio idraulico e geomorfologico.

Si ritiene opportuno che l'accesso al contributo straordinario da parte dei Comuni debba avvenire secondo i seguenti criteri di massima:

- contributo massimo concedibile per singolo intervento pari a € 10.000,00;

- l'edificio sede del Centro Operativo Comunale sia di proprietà del Comune richiedente;
- la sede del Centro Operativo Comunale sia prevista nel Piano di Emergenza Comunale, ovvero sia stata individuata quale sede alternativa;
- priorità degli interventi definita in relazione:
 - all'anno di approvazione dello strumento di pianificazione comunale di emergenza;
 - alle situazioni di rischio esistenti sui rispettivi territori, anche con l'utilizzo di specifici indicatori di rischio e di criteri tecnici, connessi con le problematiche di rischio più significative, atti ad individuare i Comuni ove risulti prioritario intervenire.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E DELLA L.R. N. 28/01 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
--

Il Presidente unitamente all'Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propongono alla Giunta, ai sensi dell'art. 4 – lettera k) della L.R. 7/1997, l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si richiamano integralmente:

- di fare propria la relazione del Presidente e dell'Assessore alla Protezione Civile per i motivi suesposti;
- di approvare i criteri per la concessione di contributi straordinari in favore dei Comuni per l'abbattimento delle barriere architettoniche insistenti presso i Centri Operativi Comunali di protezione civile, sulla base dei criteri di massima suesposti, secondo quanto riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di destinare per le finalità dell'iniziativa di cui al precedente punto l'importo di € 100.000,00 (centomila/00) da imputarsi sul capitolo del bilancio autonomo 1101000 Piano dei conti finanziario 02.03.01.02;
- di incaricare il Dirigente della Sezione Protezione Civile di predisporre, sulla base dei criteri individuati nel presente atto, un avviso pubblico per la concessione dei contributi straordinari ai Comuni e di curare l'assunzione dei conseguenti provvedimenti;
- di disporre la pubblicazione del presente atto nel B.U.R.P., ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
Antonio Nunziante



**REGIONE
PUGLIA**



ALLEGATO A

Criteria per l'individuazione dei Comuni beneficiari di contributo straordinario per l'abbattimento delle barriere architettoniche insistenti presso i Centri Operativi Comunali di protezione civile

1) Generalità

La Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 40 del 30.12.2016, intende destinare un contributo economico straordinario per l'abbattimento delle barriere architettoniche insistenti presso i Centri Operativi Comunali di protezione civile (C.O.C.), al fine di rendere pienamente accessibili, anche da parte di disabili e utenti con capacità deambulatorie limitate o nulle, gli edifici, gli spazi pubblici e le infrastrutture individuati quali sedi dei C.O.C., in modo da migliorarne la fruibilità al momento dell'attivazione e favorirne, in emergenza, una più efficace operatività e una più veloce attivazione.

Per l'individuazione dei Comuni beneficiari del contributo regionale, si precisa quanto segue:

- a) verranno finanziati i Comuni che risulteranno idonei, secondo i criteri di seguito descritti, sulla base della graduatoria conseguentemente determinata e sino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie;
- b) in caso di parità di punteggio per le domande che risulteranno al termine della graduatoria, qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti al finanziamento di tutte, verrà data precedenza alle domande secondo la loro data di presentazione; a tal fine faranno fede la data e l'ora di ricevimento indicati nel protocollo regionale.

2) Soggetti beneficiari

I soggetti che potranno presentare la domanda per accedere al contributo regionale sono i Comuni.

Ogni Comune potrà inoltrare una sola domanda.

3) Interventi e spese ammissibili a contributo - Esclusioni

Gli interventi ammessi a contributo devono essere finalizzati a rendere pienamente accessibili e fruibili, anche da parte di disabili e utenti con capacità deambulatorie limitate o nulle, gli edifici, gli spazi pubblici e le infrastrutture individuati quali sedi dei Centri Operativi Comunali, attraverso l'abbattimento, l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche insistenti presso i Centri Operativi Comunali di protezione civile, in particolare:

- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed, in particolare, di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta, o impedita in forma permanente, o temporanea;
- gli ostacoli che limitano, o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature, o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque.

Le spese ammissibili a contributo saranno unicamente quelle di realizzazione dell'intervento, con oneri di progettazione e direzione lavori a Carico del Comune richiedente.

Non saranno ammessi interventi su edifici ospitanti il C.O.C. che non risultino di proprietà del Comune richiedente.

Non saranno ammessi interventi su edifici che non risultino, nel vigente Piano di Emergenza Comunale o Intercomunale, sede del C.O.C. ovvero che non risultino quale sede alternativa a quella principale.

Non saranno ammessi interventi su edifici ospitanti il C.O.C. la cui area di sedime risulti, nel Piano di bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente, ricompresa nelle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico e a pericolosità geomorfologica.

Non saranno, inoltre, ammessi interventi su edifici ospitanti il C.O.C. che non siano in possesso dell'idoneità sismica secondo la normativa vigente.

IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO DA N. 3 PAGINE

IL DIRIGENTE *LD*
DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE
(Ing. Lucia Di Lauro)

4) Criteri per l'assegnazione dei punteggi

La graduatoria per l'assegnazione dei contributi verrà definita attribuendo i seguenti punteggi:

Comuni a rischio sismico classificati ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 e successive modifiche ed integrazioni a livello nazionale e regionale (O.P.C.M. n. 3519/2006 e D.G.R. n. 153 del 02/03/2004)	Massimo 30 punti 30 punti ai Comuni in <<classe 1>> 20 punti ai Comuni in <<classe 2>> 15 punti ai Comuni in <<classe 3>> 10 punti ai Comuni in <<classe 4>>
Comuni a rischio idrogeologico con aree a rischio perimetrate ai sensi del vigente PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia)	Massimo 30 punti 30 punti ai Comuni con aree in <<classe R4>> 20 punti ai Comuni con aree in <<classe R3>> In caso di Comuni con presenza sul territorio di aree perimetrate con differenti classi di rischio, il punteggio verrà assegnato considerando la classe di rischio più elevata presente
Comuni a rischio Incendi Boschivi e relativo Valore di Rischio comunale (D.G.R. n. 674 del 11/04/2012 - Piano regionale AIB)	Massimo 15 punti 15 punti ai Comuni a rischio <<alto>> 10 punti ai Comuni a rischio <<medio>> 5 punti ai Comuni a rischio <<basso>>
Comuni con presenza di insediamenti industriali a rischio di incidente rilevante, ai sensi del D.Lgs. n. 105/15	10 punti
Anno di approvazione del Piano di Emergenza Comunale o Intercomunale	Massimo 10 punti 10 punti ai Comuni con Piano approvato nell'anno 2017 8 punti ai Comuni con Piano approvato nell'anno 2016 5 punti ai Comuni con Piano approvato nell'anno 2015 3 punti ai Comuni con Piano approvato nell'anno 2014
Comuni colpiti da eventi calamitosi, dal 2013 in poi, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con Deliberazione del Consiglio dei Ministri	5 punti

N.B. Per la definizione della graduatoria, la verifica del possesso dei predetti requisiti avverrà sulla base dei dati relativi a ciascun criterio disponibili presso le competenti strutture della Regione Puglia, aggiornati alla data di scadenza per la presentazione delle domande stesse.

5) Determinazione ed erogazione del contributo

L'importo complessivo stanziato per l'iniziativa ammonta ad € 100.000,00 e trova copertura finanziaria sul Bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2017.

Il contributo massimo erogabile sarà pari al 100% della spesa effettivamente sostenuta e documentata, fino ad un massimo di € 10.000,00 per intervento (fatto salvo l'ultimo beneficiario in graduatoria che potrà usufruire di una quota pari al residuo disponibile).

L'erogazione del contributo spettante avverrà in due fasi:

- 80% all'approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo;
- 20% a saldo alla trasmissione della relativa documentazione tecnico-amministrativa e contabile ai sensi della vigente normativa sui contratti pubblici.

Le domande idonee ma non ammesse a contributo a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili, potranno essere finanziate a discrezione della Regione Puglia, sulla base della graduatoria approvata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, derivanti dalle rinunce e dalle revoche di interventi prioritariamente ammessi a contributo, oppure nel caso venissero reperite ulteriori risorse nel bilancio regionale.

6) Domanda di ammissione a contributo e tempistica per la realizzazione dell'intervento

La domanda di ammissione a contributo dovrà essere corredata di una proposta tecnico-economica che comprenda:

- descrizione dell'intervento;
- informazioni relative all'immobile oggetto di intervento (ubicazione, destinazione d'uso, estremi catastali);
- quantificazione economica.

La domanda dovrà, inoltre, contenere l'attestazione relativa al possesso dei seguenti requisiti:

- che l'immobile è di proprietà del Comune richiedente;
- che l'immobile è indicato nel vigente Piano di Emergenza Comunale o Intercomunale quale sede del C.O.C. ovvero che sia da considerarsi quale sede alternativa a quella principale;
- idoneità sismica ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, nella domanda di ammissione a contributo, il Comune dovrà indicare l'anno di approvazione del Piano di Emergenza Comunale o Intercomunale e gli estremi dell'atto di approvazione dello stesso.

La documentazione tecnico-amministrativa e contabile - di cui al punto 5) - relativa all'intervento realizzato dovrà pervenire alla Regione Puglia - Sezione Protezione Civile, entro il termine di 12 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della graduatoria delle domande ammesse a contributo, pena la revoca del contributo stesso.

Eventuali proroghe, solo se motivate da cause oggettivamente determinabili, potranno essere richieste alla Regione Puglia - Sezione Protezione Civile entro 15 giorni dalla scadenza del termine ultimo di consegna; sarà discrezione della Regione Puglia - Sezione Protezione Civile, esaminate le motivazioni, concedere o meno la proroga, comunicando l'esito dell'istanza.

Il Dirigente della Sezione Protezione Civile

(Ing. Lucia Di Lauro)

